REGOLAMENTO (CE) N. 1120/96 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1996

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, l'articolo 14, paragrafo 5 e l'articolo 14 bis, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione (3) modificato dal regolamento (CE) n. 341/96 (4), ha fissato le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento, sulla base dei relativi prezzi praticati sul mercato internazionale, la differenza tra tali prezzi e i prezzi praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che, a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86, se la restituzione per gli zuccheri addizionati ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non è sufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti, a questi ultimi può essere applicata la restituzione fissata conformemente all'articolo 14;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

considerando che le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e i succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (6), sono utilizzati per convertire l'importo espresso in moneta dei paesi terzi e sono alla base della determinazione dei tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione di tali conversioni sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 (8);

considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, è opportuno consentire che le risorse disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni;

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.
(3) GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 28.
(4) GU n. L 48 del 27. 2. 1996, pag. 8.
(5) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(6) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
(7) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
(8) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni all'esportazione e i quantitativi ammessi a beneficiare della restituzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono fissati, per quanto concerne i titoli con fissazione anticipata della restituzione e rilasciati tra il 1° luglio e il 31 ottobre 1996, nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2437/95 [2] non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare della restituzione menzionati al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

ALLEGATO

Prodotto (1)		Codice prodotto	Codice destinazione (2)	Periodo di rilascio dei titoli da luglio a ottobre 1996	
				Periodo di presentazione delle domande dal 24 giugno al 24 ottobre 1996	
				Tasso di restituzione (in ECU/t netto)	Quantitativi previsti (in tonnellate)
Ciliegie temporaneamente conservate		0812 10 00 100	A	95,0	2 980
Pomodori pelati		2002 10 10 100	B	70,4	42 857
Ciliegie candite		2006 00 31 000 2006 00 99 100	A	215,0	1 020
Nocciole preparate		2008 19 19 100 2008 19 99 100	C	102,3	673
Succhi d'arancia	con un tenore di zuccheri pari o superiore a 10° Brix, ma inferiore a 22° Brix	2009 11 99 110 2009 19 99 110	C	9,8	382
	con un tenore di zuccheri pari o superiore a 22° Brix, ma inferiore a 33° Brix	2009 11 99 120 2009 19 99 120	C	19,7	1
	con un tenore di zuccheri pari o superiore a 33° Brix, ma inferiore a 44° Brix	2009 11 99 130 2009 19 99 130	C	29,5	1
	con un tenore di zuccheri pari o superiore a 44° Brix, ma inferiore a 55° Brix	2009 11 99 140 2009 19 99 140	C	39,4	22
	con un tenore di zuccheri pari o superiore a 55° Brix	2009 11 99 150 2009 19 99 150	C	49,3	342

(1) Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nel settore «prodotti trasformati a base di ortofrutticoli» del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

(2) I codici delle designazioni sono definiti come segue:

A: Tutte le destinazioni diverse dai paesi dell'America settentrionale

B: Tutte le destinazioni diverse dagli Stati Uniti d'America

C: Tutte le destinazioni.